

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 DPR 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 DPR 445/2000)

ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

[illegible]

Il dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta)
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).